DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare contiene le norme integrative al Bando di gara per la procedura aperta svolta con modalità telematica per l'affidamento dei lavori di ripristino della traversa del Cavalciotto e delle opere di difesa lungo il fiume Bisenzio a monte di Santa Lucia nel Comune di Prato - (Codice intervento D2023ENOV0037).

Codice CUP D38H25001190001

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, al fine di garantire uniformità esecutiva delle opere, non è opportuna la suddivisione in lotti.

I contratti collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto, con riferimento alla categoria prevalente OG 8 sono quelli del settore dell'edilizia e attività affini e delle cooperative con riferimento al:
• CCNL EDILI Industria-Cooperativa stipulato in data 3 marzo 2022 tra ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL (codice CNEL F012);
• CCNL EDILI Piccola Industria stipulato in data 29 luglio 2019 tra CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL (codice CNEL F018);
• CCNL EDILI Artigianato stipulato in data 4 maggio 2022 tra ANAEPA-CONFARTIGIANATO Edilizia, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI-EDILIZIA e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) (codice CNEL F015).

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di uno dei contratti collettivi indicati, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quelli sopra indicati deve inserire sulla piattaforma telematica START, nell'apposito spazio "Documentazione a comprova equivalenza tutele lavoratori", la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL in conformità all'allegato I.01.

L'appalto è indetto ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo a misura.

L'importo complessivo è di Euro **3.221.143,34,** oltre IVA nei termini di legge, di cui:
- soggetti a ribasso:
  - Euro **3.113.812,99** per lavori a misura.

Sono compresi negli importi soggetti a ribasso i costi per la manodopera stimati dall'Amministrazione, che risultano pari ad Euro **423.050,60**.
I costi della manodopera stimati dall'Amministrazione non sono soggetti a ribasso: resta ferma, in ogni caso, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo ed anche dei propri costi della manodopera rispetto a quelli stimati dall'Amministrazione deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Qualora i costi della manodopera indicati dall'operatore economico siano differenti rispetto a quelli stimati dall'Amministrazione, si procederà, con le modalità previste dall'art. 110

del D.Lgs. n. 36/2023 e dettagliate nell'Allegato 1 in relazione ai costi della manodopera, ad effettuare tale verifica.

- non soggetti a ribasso:
  - Euro 107.330,35 per costi relativi alla sicurezza.

I lavori in appalto dovranno essere eseguiti nei Comuni di Prato e Vaiano (PO).

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO E QUALIFICAZIONI RICHIESTE

I lavori oggetto dell'appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023:

Lavorazione	*Categoria Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023*	*Importo (Euro)*	*%*	*Indicazioni speciali ai fini della gara*
				Prevalente
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	OG 8	3.221.143,34	100	Prevalente
Importo complessivo dell'appalto		**3.221.143,34**		

Nelle categorie di lavori incluse nell'appalto, sopra elencate, sono presenti lavorazioni riconducibili all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, per le quali è richiesta l'obbligatoria iscrizione alla White-list gestita dalla Prefettura di competenza.

In relazione alla disciplina del subappalto, si rimanda al punto "Subappalto a pag. 23 del presente disciplinare.

Nel caso in cui sia necessario attivare una variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante può imporne l'esecuzione, entro il limite di cui al comma 9 dello stesso art. 120 e con le modalità di cui all'art. 5, comma 6, dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara gli operatori economici ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023, che non incorrono nelle cause di esclusione come determinate dagli articoli 94 e 95 del medesimo decreto e dall'art. 1 dell'Allegato II.3) al D.Lgs. n. 36/2023.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle

persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art.94, comma 5, lettera b), del Codice.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/20021 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la Stazione appaltante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione del Patto di integrità di cui al Modello A.2.0 – "Dichiarazioni integrative", costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo sulla qualità e sicurezza del lavoro di cui al Modello A.2.0 – "Dichiarazioni integrative", costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali [calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309].

Gli operatori economici possono partecipare alla gara sotto forma di Raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera e)] o Consorzi ordinari di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera f)] costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell'art. 68 del medesimo decreto.

È ammessa la partecipazione anche in forma di GEIE: in tal caso si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti/Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, di cui al **punto A.5)** del presente disciplinare, redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La consegna dovrà avvenire tramite inserimento nel FVOE, ove non sia già presente. Per ragioni di processo e di speditezza dell'azione amministrativa una copia del suddetto Rapporto dovrà essere inserita, nell'apposito spazio sulla piattaforma, nella documentazione amministrativa.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3) al D.Lgs. n. 36/2023.

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto che gli operatori economici, oltre a non incorrere nei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'art. 1 dell'Allegato II.3) al D.Lgs. n. 36/2023, siano in possesso delle condizioni (requisiti) di partecipazione di cui al punto **III.1.3)** del bando di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti ciascun membro dell'operatore riunito dovrà specificare il ruolo ricoperto (mandataria o mandante) e indicare la propria quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, dell'allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del D.Lgs. n. 36/2023 sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre. I consorzi stabili di cui all'art. 65 comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023 sono inoltre tenuti a specificare le quote di esecuzione affidate a ciascuna consorziata indicata quale esecutrice. La/e consorziata/e indicata/e per l'esecuzione del contratto dal consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, dovrà/anno essere in possesso di qualificazione adeguata alla corrispondente quota di esecuzione assegnata dal Consorzio mediante requisiti posseduti in proprio o, eventualmente, avvalendosi, ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, di altro operatore economico.

In alternativa, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 36/2023 possono eseguire le prestazioni con la propria struttura: in tal caso, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, i requisiti posseduti in proprio dal consorzio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate. I consorzi stabili, che dichiarino di partecipare in proprio, senza designare una o più consorziate esecutrici, dovranno impegnarsi in sede di partecipazione, nel modello A.2.0 "Dichiarazioni integrative", a eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni contrattuali esclusivamente tramite la propria struttura d'impresa, con le modalità di cui all'art. 67, comma 5, del D.Lgs. n. 26/2023.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

Ai sensi degli articoli 68, comma 14, e 67, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023:
- la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri, entro 7 giorni dalla comunicazione da parte della Stazione appaltante che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, allegando la documentazione a comprova;
- la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri entro 7 giorni dalla comunicazione da parte della Stazione appaltante che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97, allegando la documentazione a comprova.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all'art. 95, comma 5, del D.Lgs. n. 14/2019, possono concorrere alle condizioni previste nei citati articoli, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 36/2023 (consorzi ordinari di concorrenti).

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio

Ai sensi dell'art. 104, comma 7, D.Lgs. n. 36/2023 il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

Self cleaning
Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning: art. 96, comma 6, Codice) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.
Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Le misure di self-cleaning si applicano anche ai raggruppamenti temporanei, ai consorzi ordinari e anche ai consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere c) e d) del Codice, con le modalità previste dall'art. 97, comma 3 del Codice.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

SOPRALLUOGO

Per il presente appalto non è previsto sopralluogo obbligatorio alla presenza di tecnici della Stazione appaltante.

SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.
L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 119, commi 5 e 16, del D.Lgs. n. 36/2023. Il termine previsto dall'art. 119, comma 16, del codice decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta.
L'Amministrazione aggiudicatrice a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e di quanto previsto all'art. 3, commi 7, 8 e 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.
In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.
L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

La durata del procedimento è prevista pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice.

L'appalto si svolge in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo: **https://start.toscana.it**
Per la presente procedura l'amministrazione si avvale della della facoltà di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, con le modalità indicate nel presente paragrafo, punto "Procedura".
L'appalto è disciplinato dal bando di gara, dal presente disciplinare, dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: **https://start.toscana.it** nella sezione Sito e Riferimenti - Progetto.
L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification

Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:
• difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
• utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto da questo richiamato.

In caso di mancato funzionamento della piattaforma telematica o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla piattaforma telematica e sul sito internet della stazione appaltante **https://webs.rete.toscana.it/sitat/trasparenza/#/procedura?uuid=START_0b6f871f-84a0-4690-c8fa-18f943b11731**, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.
Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.
Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione nonché il rispetto dei principi di trasparenza. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591 tramite protocollo NTP o standard superiore.
L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte all'indirizzo https://start.toscana.it.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.
In ogni caso è indispensabile:

- 1.a disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- 1.b disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- 1.c avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- 1.d avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - iii il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Comunicazioni dell'Amministrazione

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. n. 82/2005, tramite la piattaforma e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.Lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le suddette comunicazioni sono accessibili nell'area "Comunicazioni" relativa alla procedura di gara riservata all'operatore economico o alla stazione appaltante. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D.Lgs. n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Chiarimenti" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START.

Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "Richiedi chiarimento", nella pagina di dettaglio della presente gara.
Si precisa che l'Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma START e alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), **ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione** necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Presidente di Gara, in seduta pubblica, ai fini dell'abilitazione alla gara di appalto.
Le risposte alle richieste di chiarimenti formulate da parte degli operatori economici vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Chiarimenti" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.
L'Amministrazione aggiudicatrice garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno **entro e non oltre il 12/01/2027**.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate entro il termine sopra indicato sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma e sul sito istituzionale in Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della piattaforma o il sito istituzionale.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Procedura
L'appalto si svolge alle condizioni (requisiti) di partecipazione di cui al punto **III.1)** del bando di gara ai fini dell'abilitazione alla gara.
La prima seduta di gara si svolgerà nella data e orario indicati dal punto **IV.2.7)** del bando di gara.
La procedura è svolta interamente in modalità telematica e, pertanto, ogni operazione compiuta in ciascuna delle fasi della procedura è tracciata sul sistema telematico. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite il sistema telematico, ai sensi del precedente paragrafo

“Comunicazioni dell’Amministrazione” del presente disciplinare. Allo stesso modo, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite il sistema telematico.
La pubblicità delle operazioni di gara svolte tramite l’utilizzo di sistemi informatici si realizza attraverso l’informazione rivolta ai concorrenti sulle operazioni compiute dal seggio di gara nel corso della seduta pubblica. Conseguentemente, a conclusione delle sedute pubbliche, verrà inviata una comunicazione ai partecipanti nella quale verrà dato conto delle operazioni svolte; non è pertanto previsto lo svolgimento delle sedute in presenza dei rappresentanti degli operatori economici che hanno presentato offerta.
Per la presente procedura, la stazione appaltante si avvale della facoltà concessa dall’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023. Si evidenzia che l’appalto non riveste carattere transfrontaliero e che, quindi, sarà applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.
L’aggiudicazione della gara si svolge con le seguenti modalità:
- il Presidente di gara:
1) effettua il sorteggio del 5%, arrotondato all’unità superiore, dei concorrenti da assoggettare al controllo della regolarità della documentazione amministrativa, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023. Lo stesso campione di soggetti verrà, inoltre, assoggettato, all’esito della procedura, alla verifica delle dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
2) apre le Offerte economiche e le Liste delle Categorie di Lavorazioni e Forniture previste per l’esecuzione dell’opera e ne verifica la regolarità;
3) procede con l’esclusione delle eventuali offerte economiche irregolari;
4) approva la documentazione economica;
5) apre la documentazione amministrativa dei concorrenti sorteggiati, ne verifica la regolarità ed attiva l’eventuale soccorso istruttorio;
6) approva la documentazione amministrativa regolare esaminata;
7) nel caso in cui le offerte ammesse siano almeno 5, applica il metodo per individuare le offerte anomale che vengono escluse automaticamente e forma la classifica della gara.
Nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 5, non applica l’esclusione automatica e forma la classifica della gara;
8) esamina la documentazione amministrativa dei primi cinque concorrenti in graduatoria, ne verifica la regolarità ed attiva l’eventuale soccorso istruttorio;

- **Se dalle verifiche di cui al punto 8) non deriva l’esclusione di uno o più degli offerenti:**
9) conferma la classifica della gara;

- **Se dalle verifiche di cui al punto 8) deriva, invece, l’esclusione di uno o più degli offerenti:**
9) nel caso in cui siano state ammesse almeno 5 offerte, effettua il ricalcolo della soglia di anomalia e forma la nuova classifica.
Nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 5, non applica l’esclusione automatica e forma la nuova classifica.

All’esito delle verifiche di cui al punto 8) e delle attività di cui al punto 9), in tutte le ipotesi in cui risulti una nuova classifica, il Presidente di gara procede a verificare la documentazione amministrativa dei soggetti classificatisi nelle prime cinque posizioni della nuova graduatoria, ma solo nel caso in cui gli stessi non siano già stati assoggettati a controllo di tale documentazione nell’ambito del campione del 5% risultante dal sorteggio di cui al punto 1).

10) approva con decreto i verbali delle sedute pubbliche da cui risultano le ammissioni ed esclusioni e la classifica di gara e trasmette il decreto al Rup/DRC, unitamente ai verbali delle sedute di gara.

ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE

La stazione appaltante procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 54, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, come indicato nel punto II.2.5) del bando di gara.
Si precisa altresì che il c.d. *taglio delle ali*, che consiste nel non considerare le offerte estreme, nella misura indicata nell'allegato II.2 al D.Lgs. n. 36/2023 per il metodo individuato dal punto II.2.5) del bando di gara, viene applicato per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente, il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residuate dopo il suddetto *taglio delle ali.*
Ai fini della soglia di anomalia, le offerte con identico ribasso percentuale saranno considerate come un'offerta unica ed avranno quindi un identico trattamento.
Per i dettagli sulla modalità con cui la piattaforma telematica Start utilizza i decimali in fase di calcolo della soglia di anomalia di cui all'allegato II.2 al D.Lgs. n. 36/2023, si rinvia al relativo documento pubblicato sulla piattaforma sotto la voce "Sito e riferimenti", cliccando su "Istruzioni", e, poi, sulla successiva voce "Manuali utilizzo funzionalità START", cliccando su "Decimali nel calcolo della soglia di anomalia".

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque e non risulti pertanto applicabile l'esclusione automatica o, anche in caso di applicazione dell'esclusione automatica, se la Stazione appaltante ritenga, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, **la verifica dell'anomalia delle offerte verrà condotta sulla base di quanto previsto al successivo punto**.

VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA

In presenza dei presupposti previsti dall'art. 110 del D.Lgs n. 36/2023 l'Amministrazione procederà alla verifica dell'anomalia.
La verifica di anomalia avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 attraverso la seguente procedura:

a) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;

b) si assegna all'offerente un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;

c) il Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse e/o convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a 3 giorni per ulteriori precisazioni;

d) potrà essere esclusa l'offerta qualora l'offerente non presenti le giustificazioni;

e) verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

Si rimanda all'Allegato 1 al disciplinare di gara, nonché alla lista delle categorie a nove colonne, di seguito descritta, per quel che concerne la modalità di presentazione delle giustificazioni ai fini

dell'eventuale verifica di congruità dell'offerta. Tale allegato e la suddetta lista, in sostanza, servono ad informare preventivamente gli operatori economici in merito a quello che sarà il contenuto della verifica di congruità e alla documentazione che potrebbe essere richiesta a tal fine. Pertanto, in caso di attivazione della verifica di congruità nei confronti dell'operatore economico, lo stesso dovrà produrre la lista delle categorie a nove colonne, il file denominato "Tabelle per la verifica di congruità" (che riporta, in formato editabile, le medesime tabelle contenute nell'Allegato 1), nonché tutta l'ulteriore documentazione richiesta nel medesimo Allegato 1.

Lista delle categorie a nove colonne

La Stazione appaltante fornisce agli operatori economici, oltre alla Lista delle categorie di lavorazioni e forniture, un'ulteriore lista delle categorie di lavorazioni e forniture, integrata con tre colonne aggiuntive.

La lista delle categorie a nove colonne dovrà essere compilata e restituita alla Stazione appaltante:

- dall'aggiudicatario, per consentire la verifica del rispetto, da parte del subappaltatore, dei costi della manodopera e dei contratti collettivi indicati dall'aggiudicatario medesimo;
- dall'operatore che ha presentato la migliore offerta in gara, ai fini della verifica dei costi della manodopera nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia;
- dall'operatore che ha presentato la migliore offerta in gara, nel caso in cui lo stesso abbia indicato costi della manodopera differenti rispetto a quelli stimati dall'Amministrazione.

Tale lista, quindi, oltre alle sei colonne così come descritte al punto B.2) del presente disciplinare, comprende anche tre ulteriori colonne: la settima, l'ottava e la nona, nelle quali i concorrenti dovranno, rispettivamente, indicare, per ciascuna voce di lavorazione:
- nella settima colonna, il costo unitario del personale[1] relativo a ciascun profilo professionale impiegato per l'esecuzione della voce di lavorazione, espresso in cifre: in tale colonna deve essere indicato, per ogni unità di misura della lavorazione indicata nella terza colonna, il costo di ciascun profilo professionale impiegato, determinato moltiplicando il prezzo orario per singolo addetto rientrante in un determinato profilo professionale (derivante dal/i contratto/i di riferimento indicato/ i nella nona colonna) per il tempo di impiego per addetto (espresso in ore) e moltiplicando, ulteriormente, tale prodotto per il numero di addetti impiegato per ciascun profilo;
- nella ottava colonna, il costo totale del personale[2] per ciascuna voce di lavorazione, espresso in cifre: in tale colonna deve essere indicato un unico importo, derivante dalla somma dei prodotti risultanti dal costo unitario indicato per ciascun profilo professionale nella settima colonna per i quantitativi stabiliti nella quarta colonna;
- nella nona colonna:

    - il contratto/i collettivo nazionale di settore applicato a ciascun profilo professionale di personale utilizzato per l'esecuzione della voce di lavorazione;
    - il contratto/i integrativo di secondo livello applicato a ciascun profilo professionale di personale utilizzato per l'esecuzione della voce di lavorazione;

[1] Il costo unitario del personale da indicare nella colonna 7 della Lista delle categorie è già ricompreso nel prezzo unitario offerto nella colonna 5 della Lista stessa, ma nella colonna 7 va indicato al netto di spese generali ed utili.
[2] In analogia a quanto già specificato per la colonna 7 della Lista delle categorie (vedi nota 1), il costo totale del personale da indicare nella colonna 8 della Lista è già ricompreso nell'importo complessivo della singola voce di lavorazione offerto nella colonna 6 della Lista medesima ma nella colonna 8 va indicato al netto di spese generali ed utili.

- l'eventuale contratto integrativo aziendale applicato a ciascun profilo professionale di personale utilizzato per l'esecuzione della voce di lavorazione.

La lista integrata con le tre colonne aggiuntive non deve essere compilata ai fini della partecipazione alla gara ma la sua compilazione sarà richiesta solo nei casi sopra specificati.

L'inserimento di tale lista a nove colonne fra gli allegati di gara è, pertanto, finalizzato unicamente a consentire all'operatore economico la conoscenza dei dati che verranno successivamente richiesti.

Si invitano, in ogni caso, gli operatori economici ad utilizzare tale ulteriore lista a nove colonne per calcolare il proprio costo totale della manodopera da inserire, obbligatoriamente, in offerta economica, così come previsto dal successivo punto B 1) del presente disciplinare.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto **dovranno** essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento dell'inoltro della documentazione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".
L'Amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

1. – MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma START nella Sezione Bandi e Avvisi selezionando la specifica gara.
L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.
Gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all'indirizzo: **https://start.toscana.it** e inserire la documentazione di cui al successivo punto **2.**
Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema completamente gratuita inserendo fra l'altro il proprio codice fiscale.
Ogni successivo accesso al sistema ed ai documenti della procedura avverrà con identità digitale (SPID, CNS o CIE.
L'utente è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso a mezzo delle quali verrà identificato dalla Stazione Appaltante.
Sulla Piattaforma devono registrarsi, oltre a quanto già previsto nel presente paragrafo, anche i seguenti soggetti:
- in caso di R.T.I., consorzio ordinario o G.E.I.E., oltre alla mandataria anche le mandanti;

- in caso di consorzio di cooperative, di consorzio tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, oltre al consorzio le consorziate esecutrici;
- l'impresa ausiliaria.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al **Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il tel. n. +390281480761 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com**

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta e la documentazione relative alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione, in formato elettronico, devono essere sottoscritte, ove richiesto, **a pena di esclusione,** con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2015 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore il concorrente **inserisce a sistema nell'apposito spazio riservato alla Procura** l'originale informatico firmata digitalmente dal notaio *ovvero* copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura *oppure* nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi**, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00:00 del giorno 22/01/2027**, la seguente documentazione:

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) **A.1)**, **A.2)**, **A.3)**, **A.4) e A.5)**.
B) LA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA di cui ai successivi punti B.1) (OFFERTA ECONOMICA), B.2) (LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA) E B.3) (RICEVUTA DI PAGAMENTO CONTRIBUTO A.N.AC) .

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio.

Nel caso in cui partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) la "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE", recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale di Appalto e nei suoi eventuali allegati, nel Patto di integrità approvato con Delibera di Giunta regionale n. 301 del 11/03/2019 e nello schema di contratto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;

La Domanda di partecipazione, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, è generata dal sistema telematico. Nella domanda, nelle more dell'aggiornamento della Piattaforma, tutti i riferimenti normativi al D.Lgs. n. 50/2016 devono intendersi riferiti ai corrispondenti articoli del D.Lgs. n. 36/2023. Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto **1.** del presente disciplinare, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni relative ai dati identificativi[3] dell'operatore economico presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- **Generare** il documento "*domanda di partecipazione"* accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione"* generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "*domanda di partecipazione"* generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico, nel form on line che consente la generazione del documento "*domanda di partecipazione*", deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023; in particolare:
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci amministratori e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,

[3] I dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta sono dichiarati nel DGUE, così come previsto dal Comunicato MIT n. 6212 del 30 giugno 2023.

- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico, amministratore di fatto.

I dati anagrafici e di residenza dei soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 devono essere indicati al momento della registrazione dell'operatore economico all'indirizzario fornitori.
Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf *"domanda di partecipazione"* generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni relative all'operatore economico e i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, deve essere utilizzata la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE)
Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- il soggetto abilitato ad operare sul Sistema telematico per la presentazione dell'offerta è l'impresa mandataria o designata tale dall'operatore riunito;
- sulla piattaforma telematica devono registrarsi, oltre alla mandataria, anche le mandanti;
- la mandataria deve generare per sé la corrispondente "domanda di partecipazione" e ha facoltà di compilare e generare la suddetta domanda per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito. Ciascuna mandante può, altresì, generare autonomamente la propria domanda di partecipazione accedendo alla piattaforma tramite il link che verrà inviato dalla piattaforma stessa all'indirizzo mail indicato al momento della registrazione.
  Si invita la mandataria, nel caso in cui generi la *"domanda di partecipazione"* per conto delle mandanti, o le stesse mandanti, nel caso in cui generino la domanda autonomamente, a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "*domanda di partecipazione"* di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.
- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferita.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

A.1.1) In caso di partecipazione <u>in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti già costituiti</u> deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, **anche:**

- la copia autentica dell'originale cartaceo, rilasciata da notaio, **dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 68, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

CONSORZI ART. 65, COMMA 2, LETTERE b), c) e d)
Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), lettera c) o lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023 deve:

- **compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", **specificando la tipologia di consorzio** [consorzio lett. b), consorzio lett. c) o consorzio lettera d), comma 2, art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023];
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema.

Modalità di pagamento del bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari di concorrenti o GEIE il bollo è dovuto solo dalla mandataria (capogruppo).

Il pagamento della suddetta imposta, per un valore di Euro 16,00, dovrà avvenire o tramite F24, bollo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e numero del CIG a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente dovrà produrre la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da Euro 16,00 e dichiarare il suo numero seriale all'interno del **Modello A.2.0 – Dichiarazioni integrative** e produrre, obbligatoriamente, copia, in formato .pdf, del contrassegno annullando lo stesso con l'apposizione del numero del CIG. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire la documentazione sopra indicata sul sistema telematico, nell'apposito spazio "Comprova imposta di bollo".

N.B.:

Qualora il concorrente intenda generare una nuova domanda di partecipazione *(modificare la domanda generando un nuovo documento in pdf)*, il Sistema elimina il documento "offerta economica" precedentemente caricato. Pertanto dovrà essere nuovamente caricato a sistema il documento "offerta economica".

A.2) Il **"DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE", le Dichiarazioni integrative[4], e ulteriori modelli per consorziata esecutrice, impresa ausiliaria e impresa cooptata.**
Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 D.Lgs. n. 36/2023 e all'art. 1 dell'Allegato II.3) al D.Lgs. n. 36/2023, sul possesso dei criteri di selezione di cui al punto **III.1.3)** del bando di gara, **dovranno essere rese dall'operatore economico**

[4] Le dichiarazioni integrative dovranno essere rese:
1) dai concorrenti utilizzando il Modello A.2.0, ivi compresi i membri degli operatori riuniti (RTI e consorzi ordinari);
2) dalle consorziate esecutrici, dalle imprese ausiliarie, dalle imprese cooptate, utilizzando i rispettivi modelli che dovranno presentare per la partecipazione previsti nel disciplinare.

concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, **attraverso il DGUE**, da compilarsi secondo le indicazioni del Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 6212 del 30.06.2023, e **attraverso il Modello A.2.0 – Dichiarazioni integrative**.
Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, o di qualsiasi altra dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.
Le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023, dovranno essere rese anche per il socio unico.

Il **DGUE**, dovrà essere compilato relativamente:
- alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – tutte le sezioni,
- alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni,
- alla parte IV (per i soli operatori economici stranieri): dichiarando nelle sezioni B, "Altri requisiti di capacità economica e finanziaria" e C "Capacità tecniche e professionali" e "Strumenti, stabilimenti e attrezzature tecniche" i criteri di selezione previsti dal punto **III.1.3)** del bando di gara,
- alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute

ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel DGUE e nel modello A.2.0 – Dichiarazioni integrative devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'art. 1 dell'Allegato II.3) al D.Lgs. n. 36/2023 e gli eventuali ulteriori requisiti e le ulteriori dichiarazioni integrative per la partecipazione. Nelle dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Il DGUE contiene anche le seguenti dichiarazioni, che dovranno essere rese secondo le seguenti indicazioni:

- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3;
- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h), del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente;
- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara, altresì, la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b), del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il concorrente dovrà produrre il DGUE con le seguenti modalità:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sulla piattaforma;
- Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
- Accedere alla funzionalità DGUE – Documento di gara unico europeo presente nella Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta, selezionando "Completa";
- Compilare le maschere presenti sulla piattaforma corrispondenti alla varie sezioni di cui è composto il DGUE;
- Al termine della compilazione la piattaforma genera due file, il DGUE in formato "xml" e in formato "pdf": scaricare sul proprio pc il file DGUE in formato pdf generato dalla piattaforma;
- Firmare digitalmente il file DGUE in formato pdf generato dalla piattaforma;
- Inserire nella piattaforma il file DGUE firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Il DGUE generato dalla piattaforma deve essere sottoscritto digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore dell'impresa e presentato:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE;

- dal consorzio, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani, di consorzi stabili.

In caso di operatori riuniti, come evidenziato al precedente punto **A.1)**:

- il soggetto abilitato ad operare sul Sistema telematico per la presentazione dell'offerta è l'impresa mandataria o designata tale dall'operatore riunito;
- sulla piattaforma telematica devono registrarsi, oltre alla mandataria, anche le mandanti;
- la mandataria deve generare il proprio DGUE e ha facoltà di compilare e generare, con le modalità sopra indicate, oltre al proprio, anche il DGUE relativo a ciascun operatore facente parte del raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE, farlo sottoscrivere a ciascun membro dell'operatore riunito e, poi, inserirlo a sistema. Ciascuna mandante può, altresì, generare autonomamente il proprio DGUE accedendo alla piattaforma tramite il link che verrà inviato dalla piattaforma stessa all'indirizzo mail indicato al momento della registrazione.

Il concorrente, in caso di ricorso all'avvalimento, può generare, oltre al proprio, anche il DGUE relativo ad eventuali imprese ausiliarie, farlo firmare ai rispettivi titolari, legali rappresentanti o procuratori e inserirlo a sistema. Ciascuna ausiliaria può, altresì, generare autonomamente il proprio DGUE accedendo alla piattaforma tramite il link che verrà inviato dalla piattaforma stessa all'indirizzo mail indicato al momento della registrazione.

Nel caso in cui il concorrente sia un consorzio stabile, l'obbligo di generare il DGUE dell'ausiliaria si estende anche all'eventuale ausiliaria della consorziata indicata dal consorzio per l'esecuzione che non possieda, in proprio, i requisiti di qualificazione.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il Consorzio può generare, oltre al proprio, anche il DGUE relativo alle consorziate per le quali il consorzio concorre, farlo firmare ai rispettivi titolari, legali rappresentanti o procuratori e inserirlo a sistema. Ciascuna consorziata può, altresì, generare autonomamente il proprio DGUE accedendo alla piattaforma tramite il link che verrà inviato dalla piattaforma stessa all'indirizzo mail indicato al momento della registrazione.

DGUE imprese consorziate indicate da Consorzio che partecipa in raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE

Nel caso, invece, di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili che partecipino alla gara all'interno di un raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE, il DGUE relativo alle consorziate per le quali il consorzio concorre dovrà essere compilato da ciascuna impresa consorziata utilizzando l'allegato editabile "DGUE – Documento di gara unico europeo" e dovrà essere firmato digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore della stessa.

DGUE impresa cooptata

Nel caso di ricorso alla cooptazione di altre imprese il DGUE dovrà essere compilato dall'impresa cooptata utilizzando l'allegato editabile "DGUE – Documento di gara unico europeo" e firmato digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore della stessa.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il Modello A.2.0 – Dichiarazioni integrative, dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 dell'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 il Consorzio dovrà compilare e firmare digitalmente (titolare o legale rappresentante o procuratore) **il Modello A.2.0 – Dichiarazioni integrative**. Inoltre ciascuna consorziata esecutrice dovrà rendere utilizzando l'apposito **modello A.2.1 – Scheda consorziata,** disponibile nella documentazione di gara, i **dati generali della consorziata** e le ulteriori **dichiarazioni** che **non** sono **contenute nel** Documento di Gara Unico Europeo (**DGUE**); tale modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.
L'inserimento nel sistema **del Modello A.2.0 – Dichiarazioni integrative (del solo Consorzio)** e del **modello A.2.1 -** "**Scheda consorziata"** deve essere effettuato utilizzando gli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati.
Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b), c) o d) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario.

Nel caso di ricorso da parte del concorrente alla cooptazione di altre imprese, ai sensi dell'art. 68, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, ciascuna impresa cooptata dovrà rendere, utilizzando l'apposito **modello A.2.3 - "Scheda cooptazione"**, disponibile nella documentazione di gara, i **dati generali della cooptata** e le ulteriori **dichiarazioni** che **non** sono **contenute nel** Documento di Gara Unico Europeo (**DGUE**); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

AVVALIMENTO (ART. 104 D.LGS. n. 36/2023)

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto [impresa ausiliaria (**avvalimento**)] deve indicare nel **DGUE**:
- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

Ove il concorrente sia un consorzio stabile, che indica per l'esecuzione una consorziata che non possieda in proprio i requisiti di qualificazione e la consorziata, quindi, debba avvalersi dei requisiti di altro soggetto, anche la consorziata deve indicare nel **proprio DGUE**:
- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

Nel caso in cui la consorziata indicata dal consorzio stabile per l'esecuzione intenda avvalersi dei requisiti dei quali sia priva all'interno del consorzio, la stessa potrà avvalersi solo ed esclusivamente dei requisiti maturati in proprio dal consorzio, ai sensi dell'art. 67, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, oppure dei requisiti prestati da altre consorziate non indicate dal consorzio stabile per l'esecuzione.

Il concorrente o la consorziata indicata dal consorzio stabile possono avvalersi di più imprese ausiliarie.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96,

comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

L'operatore economico deve **inserire nell'apposito spazio** del sistema telematico il **CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente tra le parti, **in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente o della consorziata indicata dal consorzio stabile per l'esecuzione a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.** Detto contratto contiene, a pena di nullità:

- oggetto e specificazione dei requisiti forniti;
- risorse e mezzi (personale, attrezzature, etc.) messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

L'**impresa ausiliaria**, indicata dall'operatore economico, deve:
- produrre il proprio **DGUE,** con le modalità sopra indicate;
- rendere, utilizzando l'apposito **modello A.2.2 "Scheda avvalimento art. 104 "**, disponibile nella documentazione di gara, i **dati generali** dell'operatore economico, le ulteriori **dichiarazioni** che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi **verso il concorrente (o verso la consorziata indicata dal consorzio stabile per l'esecuzione) e verso l'amministrazione** a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente (o la consorziata indicata per l'esecuzione).

Il DGUE e la "Scheda avvalimento art. 104", sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale, devono essere inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico.

Tutte le disposizioni di cui al presente punto "Avvalimento (art. 104 D.Lgs. n. 36/2023)" si applicano, anche se non espressamente specificato, alla fattispecie dell'impresa ausiliaria di una consorziata indicata dal consorzio stabile per l'esecuzione.

CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Ciascun operatore economico concorrente singolo, associato o consorziato, che ha presentato domanda per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui agli articoli 40 e 44 del D.Lgs. n. 14/2019 **o che è stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale** di cui all'art. 84 dello stesso decreto legislativo, dovrà inserire, nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico, la **relazione di un professionista**, ai sensi del comma 4 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, recante i dati identificativi dello stesso, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, primo comma, lettera o), del medesimo decreto legislativo, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 87 del D.Lgs. n. 14/2019 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista stesso. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.

L'operatore economico deve, inoltre, dichiarare, nel **Modello A.2.0 – Dichiarazioni integrative** e nel **DGUE**:

- gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare;

- in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, che le altre imprese aderenti al raggruppamento o al consorzio non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019.

SUBAPPALTO

Nel caso di **subappalto** l'operatore economico dovrà indicare nella sezione D della parte II del DGUE e nel Modello A.2.0 - "Dichiarazioni integrative" i lavori o le parti di opere che intende subappaltare.

È vietata la possibilità di ulteriore subappalto per le lavorazioni subappaltabili, ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.Lgs. n. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il subappalto della categoria prevalente è ammesso secondo quanto previsto dall'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 allo stesso D.Lgs.. Gli operatori economici, nel Modello A.2.0 - "Dichiarazioni integrative", possono indicare una diversa ed inferiore soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese, dandone, nel caso, adeguata motivazione con riferimento all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare i medesimi lavori o le stesse parti di opere che l'operatore riunito intende subappaltare.

A.3) LA GARANZIA PROVVISORIA ai sensi degli articoli 53 e 106 del D.Lgs. n. 36/2023 di Euro 32.211,43 (trentaduemiladuecentoundici/43), con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui, alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, **costituita sotto forma di fideiussione**, a favore della **Regione Toscana - Palazzo Sacrati Strozzi, Piazza Duomo n. 10 – 50122 Firenze**.

A.3.1) – La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito

albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025
La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura "Garanzia a corredo dell'offerta per la procedura aperta relativa ai lavori di ripristino della traversa del Cavalciotto e delle opere di difesa lungo il fiume Bisenzio a monte di Santa Lucia a Prato"- Codice intervento D2023ENOV0037 indetta dalla Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione Difesa del Suolo, Settore Genio Civile Valdarno Centrale".

A.3.1.1) La fideiussione dovrà inoltre:
1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 (GU Serie Generale n. 291 del 14-12-2022);
4) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
c. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso il sito internet indicato dall'emittente, specificando nel Modello A.2.0 - "Dichiarazioni integrative" le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La documentazione attestante l'avvenuta costituzione della garanzia fideiussoria deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema Start, nell'apposito spazio previsto.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nella medesima forma di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 106, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, nella comunicazione dell'aggiudicazione ai non aggiudicatari, trasmessa ai sensi dell'art. 90, comma 1,

lett. c), provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia presentata. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

A.4) Dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi assunzionali

Ciascun concorrente deve produrre, a pena di esclusione, la dichiarazione, da rendersi tramite il **Modello A.2.4 "Dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi assunzionali"**, disponibile nella documentazione di gara.

La dichiarazione dovrà essere resa e firmata digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) dell'operatore economico ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio.

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, dalla mandataria/capogruppo;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

A.5) Copia dell'ultimo **rapporto sulla situazione del personale**, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, Allegato II.3) al D.Lgs. n. 36/2023).

In caso di RTI/Consorzi ordinari o di Consorzi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, dell'art. 65 del Codice, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere prodotte da ciascuna impresa del RTI/Consorzio o da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006.

Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno produrre documentazione idonea ed equivalente volta ad attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di pari opportunità, generazionali e di genere e di inclusione delle persone diversamente abili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.

B) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

B 1) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal ribasso percentuale, espresso con 3 cifre decimali, applicato all'importo a base di gara (comprensivo dei costi per la manodopera e al netto dei costi per la sicurezza) di Euro **3.113.812,99** (tremilionicentotredicimilaottocentododici/99), oltre IVA nei termini di legge, stimato dall'Amministrazione aggiudicatrice per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.

Nell'offerta economica gli operatori economici devono indicare, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, inoltre:
- nell'apposito spazio **"oneri della sicurezza afferenti l'impresa"**, i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- nell'apposito spazio **"costo della manodopera"**, il costo complessivo del lavoro (comprensivo degli elementi retributivi, degli oneri previdenziali ed assistenziali e altri eventuali oneri) per l'espletamento delle prestazioni.

Gli **"oneri della sicurezza afferenti l'impresa"** e il **"costo della manodopera"**:
- costituiscono un di cui dell'offerta economica;
- non sono modificabili nel corso del relativo procedimento di verifica.

In caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione. Le eventuali motivazioni e i giustificativi devono essere sottoscritti con le stesse modalità previste per l'Offerta economica e sono inseriti nell'apposito spazio nella piattaforma.

Ove l'offerta risultasse anormalmente bassa, si procederà, contestualmente, con la verifica di congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa e del costo della manodopera, di cui sopra, indicati dal concorrente, e saranno valutati sotto il profilo della congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto.

Per presentare l'offerta economica il soggetto concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare il form on-line** accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;**
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Il ribasso percentuale indicato nell'offerta economica deve corrispondere al ribasso percentuale indicato nella Lista delle Categorie.
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato nell'offerta economica, che rimane fisso e invariabile, e il ribasso percentuale offerto indicato nella Lista delle Categorie, prevale la

percentuale indicata nell'offerta economica e tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario **non ancora costituiti**, l'offerta economica:

- deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;
- deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre **l'atto costitutivo** di cui al precedente **punto A.1.1)**, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la sua presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'offerta, il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione, nell'area "Comunicazioni" di cui al precedente punto "Comunicazioni dell'Amministrazione", contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'offerta economica. Successivamente i concorrenti, che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti la manifestazione di interesse a rettificare l'offerta, potranno procedere all'invio della relativa rettifica secondo le modalità ed i tempi indicati comunicati dalla Stazione appaltante tramite l'area "Comunicazioni". La rettifica dovrà essere inviata durante l'intervallo temporale indicato nella comunicazione della Stazione appaltante, in ogni caso nella giornata di apertura della relativa offerta la cui data di svolgimento è indicata nella comunicazione di fissazione della seduta stessa. La rettifica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute.
Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto nella comunicazione di fissazione della seduta.
La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché il Presidente di gara possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'offerta nella parte interessata.
Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.
Se la rettifica è ritenuta sostanziale, la stessa non sarà accolta e l'offerta sarà dichiarata inammissibile ove questa risulti condizionata alla rettifica stessa.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

B 2) LA LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA redatta dall'Amministrazione aggiudicatrice, messa a disposizione del concorrente, completata in ogni sua parte, in base alla quale è determinato il prezzo globale. La lista, dopo essere stata compilata dal concorrente mediante il file reperibile sul sistema nella documentazione di gara, dovrà essere firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e, successivamente, inserita nel sistema.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti** la lista deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti riuniti.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre **l'atto costitutivo** di cui al precedente **punto A.1.1),** la lista può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.
La lista è composta di sei colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella quinta colonna, i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre (non è ammessa, in tale quinta colonna, l'indicazione di prezzi unitari pari a "0") e, nella sesta colonna, i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi indicati nella quinta. In calce all'ultima pagina della lista i concorrenti, nel quadro riepilogativo, indicheranno il prezzo complessivo offerto (rappresentato dalla somma dei prezzi offerti per le categorie di lavorazioni, come risultanti dai prodotti indicati nella sesta colonna) e il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara, espresso in cifre.

Si evidenzia che all'interno della lista delle categorie il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, **mediante un numero di decimali pari a tre**. In caso di ribassi percentuali espressi mediante un numero inferiore di decimali, per i decimali mancanti verrà assegnato il valore "zero" tante volte quanti sono i decimali mancanti rispetto al numero stabilito. In caso di ribassi percentuali espressi mediante un numero di decimali maggiore di tre, verrà arrotondata la terza cifra decimale all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Si precisa che, trattandosi di lavori da eseguirsi esclusivamente a misura, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Si precisa, inoltre, che in caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicata nell'offerta economica e quella indicata nella lista delle categorie di lavorazioni, prevale la percentuale indicata nell'offerta economica.

La percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara è determinata mediante la seguente operazione**: r = 100 * (Pg-Po)/Pg** dove "r" indica la percentuale di ribasso, "Pg" l'importo a base di gara comprensivo dei costi per la manodopera e al netto dei costi per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto **2), lettera B.1), del presente disciplinare di gara**, "Po" il prezzo globale offerto.

L'aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale. L'Amministrazione aggiudicatrice, prima dell'aggiudicazione, procede alla verifica dei conteggi della "Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera" tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari offerti, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso

percentuale offerto risultante dall'offerta economica, tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.
Si precisa, inoltre, che, nel caso in cui siano presentate due o più offerte con identico ribasso percentuale, anche nella componente relativa ai tre decimali obbligatori, si procederà, previa convocazione degli operatori economici interessati, a determinare l'aggiudicazione mediante il sorteggio previsto dall'art. 77 del R.D. n. 827 del 23.05.1924.

L'operatore economico è tenuto a verificare che, applicando la percentuale di ribasso "r" risultante dalla "Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera" all'importo a base di gara "Pg", si determini esattamente il prezzo globale offerto "Po" così come risultante in calce alla medesima "Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera".

N.B. Il file della lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera è già pre-impostato con delle formule di calcolo. L'operatore economico è tenuto a verificare che le formule impostate siano corrette e, ove non le ritenga tali, ad operare le necessarie correzioni.
In ogni caso, l'Operatore economico, con la presentazione dell'offerta, si assume piena ed esclusiva responsabilità per il mancato e/o errato funzionamento delle formule inserite nella lista, o per l'assenza delle stesse.

B.3) LA RICEVUTA DI PAGAMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'**Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC)** del contributo pari a Euro 165,00.
Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità di cui alla Deliberazione dell'Autorità Anticorruzione n. 524 del 22 dicembre 2025, pubblicata al seguente indirizzo https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara.
Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta stessa. Il mancato pagamento è sanabile: in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato l'offerta è dichiarata inammissibile.

A comprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.A.C., il partecipante deve inserire nell'apposito spazio sul Sistema Telematico START, sia nel caso di pagamento on line sia nel caso di pagamento mediante avviso, copia della ricevuta di pagamento, relativa al lotto per il quale presenta offerta, disponibile nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.
In caso di mancata presentazione della ricevuta di pagamento, la stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema o non sia rinvenibile all'interno del FVOE, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica e alla domanda di partecipazione.

3 - SOCCORSO ISTRUTTORIO (ARTICOLO 101 D.LGS. N. 36/2023)

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione e col DGUE ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC, anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte, è sanabile a condizione che la regolarizzazione avvenga entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante, pena l'inammissibilità dell'offerta;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliario non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria è sanabile;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza è sanabile;
- la presentazione di una garanzia priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate nel precedente punto **A.3)** (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.) é sanabile;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante non è sanabile;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria è sanabile;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile , a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile,

redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile l'omessa presentazione del **Modello A.2.4) "Dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi assunzionali"** contenente l'impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione della quota di occupazione giovanile di cui al punto "**Soggetti ammessi alla gara e condizioni di partecipazione"** del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

4 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

4.1 Motivi di esclusione dalla procedura di gara per irregolarità essenziali non sanabili afferenti alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che:

a) il soggetto concorrente:

- incorra in uno dei motivi di esclusione individuati agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 ovvero in altro motivo di esclusione previsto dalla vigente normativa in materia;
- non sia in possesso **dei criteri di selezione di cui al punto III.1.3) del bando di gara**;
- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di concorrenti:
  - non abbia indicato le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione per ciascun soggetto facente parte del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
- abbia prodotto un contratto di avvalimento nullo per mancata specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione;
- abbia prodotto fideiussione ai sensi del periodo **A.3.1)** del punto **A.3)**:
  - rilasciata da imprese bancarie o assicurative che non rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che **non svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie** e che **non** sono **sottoposti a revisione contabile** da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che **non abbiano i requisiti minimi di solvibilità** richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

- **ai sensi del periodo A.3.1.1) del punto A.3) non rechi la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione;**

• non abbia prodotto il modello A.2.4) "Dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi assunzionali" di cui al punto **A.4)**.

• non abbia prodotto, nei casi in cui lo stesso sia previsto, la copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, di cui al punto **A.5)**.

Le carenze di cui sopra possono essere riscontrate anche dopo l'attivazione del soccorso istruttorio.

b) Carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa.

4.2 Motivi di esclusione non sanabili afferenti all'offerta economica di cui al punto B.1) e alla lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera di cui al punto B.2)

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica di cui al punto B.1) e/o la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera di cui al punto B.2):

• manchino;

• non siano firmate digitalmente dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti **non ancora costituiti** nel caso in cui il difetto di sottoscrizione precluda la riferibilità all'operatore dell'offerta presentata.

Determina inoltre l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica di cui al punto B.1):

• non contenga l'indicazione del ribasso percentuale offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;

• non contenga l'indicazione degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa ai sensi dell'art. 108, comma 9, D.Lgs. n. 36/2023;

• non contenga l'indicazione dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 108, comma 9, D.Lgs. n. 36/2023;

• sia pari o in aumento rispetto all'importo dei lavori comprensivo dei costi della manodopera e al netto dei costi della sicurezza, pari a Euro 3.113.812,99.

Determina l'esclusione dalla gara anche il fatto che la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera di cui al punto B.2):

• non sia presentata utilizzando l'apposito file predisposto dall'Amministrazione aggiudicatrice e messo a disposizione degli operatori economici concorrenti sulla piattaforma telematica;

• non contenga l'indicazione, anche per una sola voce di lavorazione, sia del prezzo unitario sia del prodotto del prezzo unitario per la relativa quantità;

• contenga, anche per una sola voce di lavorazione, l'indicazione di un prezzo unitario uguale a "0";

• contenga modifiche nella descrizione delle voci e nell'indicazione delle quantità rispetto a quelle risultanti dal modello messo a disposizione dall'Amministrazione.

L'amministrazione esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023.

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite a offerta relativa ad altra gara.

5 – AVVERTENZE

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
- È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel bando di gara, presentare una nuova offerta.
- La stazione appaltante considera valida esclusivamente l'offerta presentata sulla piattaforma entro il termine di scadenza.
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione. Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il sistema telematico inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa; tale notifica è inoltrata al domicilio digitale del concorrente o, per gli operatori transfrontalieri, all'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio indicato al paragrafo 2 del presente disciplinare.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara e nella documentazione progettuale, allegati e chiarimenti inclusi, con rinuncia a ogni eccezione.
- La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal sistema, che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione stabilito.
- È onere del concorrente verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in offerta.
- È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso, il concorrente deve prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate possono avere conseguenze sui passi successivi.
- L'invio dell'offerta avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "Invia offerta" presente al passo "Verifica offerta".
- Oltre a quanto previsto nel presente punto, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti nelle sezioni del Sistema relative alla procedura di presentazione dell'offerta.
- L'orario registrato dal sistema telematico fa fede della data e dell'ora di arrivo dell'offerta.
- Le operazioni di inserimento sul sistema telematico di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. È onere dei concorrenti, pertanto, avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
- Il concorrente dovrà produrre la documentazione richiesta, nel Sistema, nelle pertinenti sezioni ivi previste.
- Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto dal paragrafo "Svolgimento dell'appalto".
- Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato

membro dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

- La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
- L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d'interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'aggiudicazione dell'appalto è adottata con decreto del dirigente responsabile del contratto. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione aggiudicatrice.
- Nel caso in cui abbia dichiarato in gara di subappaltare lavorazioni da svolgersi necessariamente nella fase iniziale dell'appalto, l'aggiudicatario, prima della formale presentazione della richiesta di subappalto, potrà comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice il nominativo del subappaltatore e produrre la necessaria documentazione, in modo da anticipare nei confronti del subappaltatore i controlli di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e 95 del medesimo decreto legislativo e poter, successivamente alla stipula del contratto di appalto, previa formale richiesta di autorizzazione ed effettuazione dei controlli previsti dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 sul contratto di subappalto, autorizzare il subappalto stesso.
- L'aggiudicatario ha diritto a un'anticipazione nella misura del 20% del valore del contratto di appalto, secondo quanto previsto dall'articolo 125 del D.Lgs. n. 36/2023, con le modalità indicate nell'articolo "Anticipazione corrispettivo contrattuale" dello schema di contratto.
- Tutta la documentazione inerente la gestione del contratto tra l'Amministrazione aggiudicatrice e il soggetto aggiudicatario, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, sarà trasmessa e ricevuta tramite PEC. La pec della Regione Toscana è "regionetoscana@postacert.toscana.it".

6.- CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

- Prima dell'aggiudicazione il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'operatore la cui offerta è risultata la migliore in gara abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante.
- Prima dell'aggiudicazione l'operatore economico la cui offerta è risultata la migliore in gara dovrà presentare la documentazione attestante il rispetto degli obblighi di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 ("Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti").

• Prima dell'aggiudicazione, il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento avvia le attività di controllo sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 richiesti nel bando di gara, **nonché in riferimento ai requisiti di ordine generale** *(assenza motivi di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 D.Lgs. 36/2023 e ai sensi di altra normativa in materia)*.
I controlli sono effettuati nei confronti dell'aggiudicatario, del secondo che segue in graduatoria e dei soggetti risultanti dal sorteggio del campione del 5% di cui al paragrafo "Svolgimento dell'appalto", punto "Procedura", numero 1).

Tali controlli sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario di concorrenti, nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario;
- in caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del D.Lgs. 36/2023, sia nei confronti del consorzio che delle consorziate esecutrici indicate nel DGUE;
- in caso di ricorso all'istituto della cooptazione, anche nei confronti della/e impresa/e cooptata/e;
- in caso di avvalimento, anche nei confronti della/e impresa/e indicata/e dal concorrente (o, in caso di consorzio stabile, dalla consorziata indicata per l'esecuzione) come ausiliaria/e;

L'Amministrazione aggiudicatrice effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023.

A tal fine, tutti i concorrenti e tutti i soggetti sottoposti ai controlli sopra elencati devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le previsioni di cui all'art. 99, comma 3-bis, dello stesso D.Lgs.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione aggiudicatrice può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. n. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.
Qualora dai controlli effettuati si riscontrino motivi di esclusione, ai sensi della vigente normativa in materia, o il mancato possesso dei criteri di selezione individuati al punto **III.1.3**) del Bando di gara, non risultando dunque confermate le dichiarazioni rese, l'Amministrazione procede:
- all'esclusione dei soggetti dalla procedura;
- *(nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque)* a rideterminare la soglia di anomalia e a individuare la nuova migliore offerta, nel caso di controllo con esito negativo sull'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione;

oppure

- *(nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque)* allo scorrimento della graduatoria, nel caso di controllo con esito negativo sull'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione;
- relativamente all'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria prodotta, ove ricorrano i presupposti dell'art. 106, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC), ai

fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

L'Amministrazione aggiudicatrice procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l'operatore economico, che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, non risulti in possesso di detta certificazione in corso di validità.

L'Amministrazione aggiudicatrice richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

• Prima dell'aggiudicazione il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento verifica l'attendibilità degli impegni assunti dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 102, comma 1, lett. b), e lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023.

• Prima dell'aggiudicazione, nei confronti dei consorzi stabili, che abbiano dichiarato, ai sensi dell'art. 67, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, di partecipare in proprio, eseguendo le prestazioni contrattuali con la propria struttura di impresa, senza designare una o più consorziate esecutrici, si procederà a verificare il concreto possesso di attrezzature, personale e mezzi adeguati all'esecuzione del contratto da parte del consorzio stabile o nella disponibilità delle consorziate che lo costituiscono, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 5, del D.Lgs. n. 26/2023.

• Ai sensi degli articoli 16 della L.R. n. 38/2007 e 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, l'Amministrazione aggiudicatrice, prima dell'aggiudicazione, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli articoli 47, 48 e 49 del D.Lgs. n. 81/2008, provvede a controllare il rispetto da parte dell'impresa, nei casi nei quali la stessa vi sia tenuta, dei seguenti adempimenti:
- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli art. 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall'art. 29, comma 5, dello stesso Decreto, l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
- l'ulteriore documentazione prevista dall'allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008.
Qualora la verifica dell'idoneità tecnico-professionale nei confronti dell'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione dia esito negativo l'Amministrazione:
- non procede all'aggiudicazione a favore dell'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione;
- *(nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque)* procede a rideterminare la soglia di anomalia e a individuare la nuova migliore offerta;

oppure

- *(nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque)* procede allo scorrimento della graduatoria;
- comunica l'esito negativo della verifica alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici;
- comunica altresì l'esito negativo della verifica all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC), in quanto grave violazione in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 95, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 36/2023.

• Prima dell'aggiudicazione l'Amministrazione aggiudicatrice invita l'aggiudicatario a depositare la lista delle categorie a nove colonne, ove non già prodotta in fase di gara.

• Dopo l'aggiudicazione l'Amministrazione aggiudicatrice invita l'aggiudicatario a:
- stipulare il contratto entro il termine di 30 giorni dall'aggiudicazione;
- versare l'importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contratto;
- costituire la garanzia definitiva di cui agli articoli 53 e 117 D.Lgs. n. 36/2023;
- produrre il "Piano semestrale dei subappalti" previsto dall'articolo 9 del Protocollo sulla qualità e sicurezza del lavoro;
- nel caso di lavori che rientrano tra quelli disciplinati dal "Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili" del D.Lgs. n. 81/2008, produrre le dichiarazioni previste, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008, relativamente alle imprese esecutrici;
- produrre, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o un consorzio ordinario non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata da notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 68, commi 5 e 6 D.Lgs. n. 36/2023;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

La mancata costituzione della suddetta garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'Amministrazione aggiudicatrice, conseguentemente, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Garanzia definitiva (articoli 53 e 117 D.Lgs. n. 36/2023)

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva (sotto forma di fideiussione) del 5% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA.

La fideiussione deve:

- essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Polizza assicurativa (art. 117, comma 10, D.Lgs. n. 36/2023)

L'esecutore del contratto è obbligato almeno 10 giorni prima della stipula del contratto, o della consegna dei lavori nel caso che questa avvenga in via d'urgenza, a produrre la polizza assicurativa di cui al punto **III.2.2)** del bando di gara.

Ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. Ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, l'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

6bis – ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Gli operatori economici **che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare **una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici **che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare** alla stazione appaltante **una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte**. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all'Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Regione Toscana – Giunta Regionale, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel bando di gara, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Il concorrente è tenuto a fornire i dati a Regione Toscana – Giunta regionale, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Regione Toscana potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.
3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.
4. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana - Giunta regionale (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; **regionetoscana@postacert.toscana.it**).
5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato del Titolare e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento se individuati. Il Trattamento dei dati sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
6. I dati raccolti potranno essere comunicati a:
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 36/2023, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali.
In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché l'art. 28 D.Lgs. n. 36/2023), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet **www.regione.toscana.it** sezione Amministrazione trasparente.
7. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto (ovvero dell'ultimo contratto attuativo relativo al Contratto in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili).
8. Diritti del concorrente/interessato. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (**urp_dpo@regione.toscana.it**).
Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
9. Con la presentazione dell'offerta e/o sottoscrizione del contratto il legale rappresentante/procuratore del concorrente/aggiudicatario prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della

procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte di Regione Toscana - Giunta Regionale per le finalità sopra descritte.

8 - COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE AI SENSI DEL D.LGS. N. 36/2023, RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

L'Amministrazione invia le comunicazioni di cui agli artt. 20, 90 e 101 del D.Lgs. n. 36/2023 tramite la piattaforma e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.Lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

- La stazione appaltante declina ogni responsabilità nel caso di errata indicazione del domicilio digitale o, per gli operatori transfrontalieri, dell'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato inserito dai concorrenti nella documentazione di gara. Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di tale domicilio o di tale indirizzo o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.
- Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta; g) al sorteggio di cui al paragrafo "Svolgimento dell'appalto", punto "Procedura", numero 1), si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite la piattaforma e, per quanto non previsto dalla stessa, al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori transfrontalieri, all'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.
- Ai fini della presente gara ed ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 il responsabile unico del progetto è il Geol. Andrea Salvadori tel. 0554387726 e il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è l'Ing. Francesco Pugi tel. 0554386385.

Competente per questa fase del procedimento è l'Ing. Francesco Pugi tel. 055 4386385.

9 – ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione, compresi quelli acquisiti dalla stazione appaltante a comprova dei requisiti di ordine generale (con gli eventuali dati giudiziari non oscurati). La disponibilità dei documenti è garantita attraverso il modulo "Accesso agli atti" presente nell'area riservata di ciascun partecipante in relazione alla procedura: tale modulo è accessibile solo dopo l'autorizzazione da parte della stazione appaltante, comunicata agli interessati automaticamente dalla Piattaforma tramite invio di e-mail PEO al partecipante e replicata

nell’area riservata dello stesso nella sezione “Comunicazioni”.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi attraverso il modulo “Accesso agli atti” presente nell’area riservata di ciascun partecipante in relazione alla procedura: tale modulo è accessibile solo dopo l’autorizzazione da parte della stazione appaltante, comunicata agli interessati automaticamente dalla Piattaforma tramite invio di e-mail PEO al partecipante e replicata nell’area riservata dello stesso nella sezione “Comunicazioni”.

Ai fini dell’accesso tramite la Piattaforma, per gli Operatori economici è disponibile il Manuale “Accesso agli atti”, reperibile al link: https://start.toscana.it/site-references/instruction

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L’accesso è consentito attraverso la Piattaforma nell’area riservata alla procedura nella sezione “Comunicazioni”.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all’articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L’esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell’articolo 35 del codice.

Il Dirigente responsabile del contratto
(Ing. Francesco Piani)

ALLEGATO 1 al Disciplinare di gara

Modalità di presentazione delle **giustificazioni** ai fini della verifica di **congruità dell'offerta** ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

Il presente allegato definisce le modalità di esecuzione della verifica di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, considerando, in funzione del ribasso percentuale applicato, il prezzo complessivo offerto dal concorrente.
In particolare, nel caso di offerta che appaia anormalmente bassa, l'operatore economico, su richiesta della Stazione Appaltante, dovrà produrre:
- una relazione generale giustificativa dell'offerta i cui contenuti sono descritti nel paragrafo 1;
- l'analisi dei prezzi e la relativa documentazione a supporto dei prezzi indicati per prodotti e attrezzature (paragrafo 2);
- il dettaglio dei costi della manodopera (paragrafo 3);
- le spese generali (paragrafo 4) e gli oneri aziendali della sicurezza (paragrafo 4.1).

Nel caso in cui l'offerta non sia anomala ma i costi della manodopera specificati nell'offerta economica siano differenti rispetto a quelli stimati dall'Amministrazione o i contratti collettivi applicati e dichiarati dall'operatore economico siano diversi ma garantiscano tutele equivalenti rispetto a quelli indicati nel disciplinare di gara, l'Amministrazione procederà alla verifica con le modalità previste nel presente allegato per i costi della manodopera.

1. Relazione generale giustificativa

L'operatore economico dovrà presentare una relazione generale nella quale dovranno essere illustrate le ragioni tecniche ed economiche che hanno consentito di praticare il ribasso offerto (si veda al riguardo quanto indicato, a titolo esemplificativo, all'art. 110, comma 3, del D.Lgs n. 36/2023).

2. Analisi di tutti i prezzi

Per ciascuna voce quotata all'interno della Lista delle categorie di lavorazioni dovrà essere compilata e prodotta la "Scheda di Analisi dei prezzi" utilizzando l'apposito modello sotto riportato e scaricabile in formato editabile sul sistema Start tra i documenti messi a disposizione dei concorrenti nello spazio relativo alla presente procedura di gara.
Da ciascuna analisi dovrà emergere la scomposizione analitica del prezzo di ciascuna voce nelle singole componenti che concorrono alla formazione del prezzo finale della voce (Prodotto/Attrezzatura/Risorsa umana/ Spese generali/oneri per la sicurezza/utile d'impresa).
Ogni componente delle voci oggetto di analisi prezzi dovrà avere un prezzo con validità temporale compatibile con le fasi di esecuzione dell'opera.

Termini della Scheda di Analisi prezzi:

- ***AT - Attrezzatura (produttiva) -*:** fattore produttivo capitale (beni strumentali, macchine, mezzi, noli, trasporti, ecc..). Nella terminologia comune si utilizzano termini quali noli e trasporti.
- ***PR - Prodotto -*:** risultato di un'attività produttiva dell'uomo, tecnicamente ed economicamente definita; effetto della produzione. Per estensione anche eventuali materie prime impiegate direttamente nell'attività produttiva edilizia o delle costruzioni.
- ***RU - Risorsa Umana -*:** fattore produttivo lavoro, come attività fisica o intellettuale dell'uomo. Nella terminologia comune si utilizza il termine manodopera.
- ***Spese generali*:** indicare l'incidenza percentuale ed il corrispondente importo delle spese generali così come individuate dall'articolo 31 co. 4 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023.
- ***Oneri della sicurezza aziendale*:** oneri connessi all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico e relativi sia alle misure per la gestione del rischio aziendale, sia alle misure per la gestione dei rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione. Rappresentano una quota parte delle spese generali previste dall'art. 31 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023 e non sono riconducibili ai costi della sicurezza stimati per le misure previste al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. non assoggettati a ribasso.
- ***Utile d'impresa*:** premesso che l'attività di esecuzione dell'appalto non può avvenire in perdita, e come tale rappresenterebbe indice di inaffidabilità dell'offerta, dovrà essere espressamente indicata la quota percentuale di utile tenuto conto delle politiche aziendali e dell'andamento del mercato.

SCHEDA DI ANALISI DEI PREZZI					
Codice	Voce - Elemento di analisi	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
PR					
TOTALE PR					
AT					
TOTALE AT					
RU					
TOTALE RU					
A	**TOTALE PARZIALE**				
B	**Spese Generali**		**% di A**		
	di cui oneri sicurezza afferenti l'impresa				
C	**Utile impresa**		**% di A+B**		
	TOTALE ARTICOLO (A+B+C)				
Incidenza manodopera (%)					

2.1. Documentazione a supporto delle analisi dei prezzi

Con riferimento alle Analisi dei prezzi fornite dovrà essere altresì prodotta, relativamente alle specifiche voci che verranno espressamente indicate in sede di richiesta dei giustificativi, la documentazione utile al fine di giustificare il prezzo offerto per ciascuna voce.

In particolare la Stazione Appaltante richiederà le giustificazioni di quei prezzi relativi a lavorazioni ritenuti anomali rispetto alle valutazioni progettuali e/o che incidono in maniera prevalente sulla globalità del prezzo offerto.

Si dovrà trattare di un'offerta scritta di una impresa fornitrice o di una descrizione dettagliata degli elementi (dati documentati) che consentono all'operatore economico di formulare quell'offerta. Con riferimento alle offerte di fornitori si specifica che gli eventuali oneri esclusi dall'offerta del fornitore (es. assistenze, trasporto, mano d'opera etc.) dovranno risultare computati nell'offerta dell'appaltatore.

In particolare, e a titolo di esempio, la giustificazione del prezzo offerto potrà consistere in:

AT Attrezzature:
- dichiarazione della proprietà dei macchinari da impiegare nell'esecuzione dei lavori, con allegazione del documento di comprova, completamente ammortizzati o, differentemente, l'indicazione della quota di ammortamento;
- dimostrazione del costo del noleggio/leasing dei macchinari come risultante dal contratto stipulato o dalla proposta ricevuta;

PR Prodotti:
- documentazione attestante la disponibilità nei propri magazzini di scorte in quantità apprezzabili dei materiali impiegati per l'esecuzione dell'appalto;

PR Prodotti e AT Attrezzature:
-listini dei rivenditori in corso di validità;
- per prezzi inferiori a quelli risultanti da listini, dichiarazione del rivenditore di poter applicare un particolare sconto rispetto ai prezzi di listino;
- preventivi acquisiti dai propri fornitori (dai quali risulti l'impegno a fornire per tutta la durata dell'appalto particolari materiali necessari all'esecuzione dei lavori a prezzi particolarmente convenienti) aventi validità temporale compatibile con i tempi di esecuzione dell'opera;

Spese generali:
- dichiarazione in ordine alla vicinanza della propria sede al cantiere con conseguente riduzione dei costi di trasferta per i lavoratori impiegati.

N.B. - Qualora la documentazione prodotta si sostanzi in una dichiarazione di un soggetto terzo rispetto al concorrente (offerte / preventivi etc.) la stessa dovrà essere opportunamente sottoscritta dal soggetto che l'ha resa.
- Il subappalto di specifiche opere o lavorazioni non può essere invocato quale elemento di giustificazione in quanto si sostanzia in un trasferimento della valutazione di anomalia sul subappaltatore, come tale sottratta alla verifica da parte della Stazione appaltante.

3. Costo della manodopera

In relazione ai costi della manodopera, sia nel caso di verifica di congruità dell'offerta che nelle ipotesi di cui all'art. 41, comma 14, del D.Lgs n. 36/2023, l'Operatore economico dovrà presentare:
- una **Relazione giustificativa**;
- la Lista delle categorie di lavorazioni e forniture integrata con le tre colonne aggiuntive utilizzando il modello messo a disposizione;
- la **documentazione a comprova**, quale ad esempio:

- i contratti aziendali di lavoro applicati con allegazione della busta paga del lavoratore che si intende impiegare nell'esecuzione dell'appalto dalla quale risulti la tipologia di rapporto di lavoro (subordinato, autonomo, atipico ecc.) nonché delle altre sue caratteristiche (part time – full time, tempo determinato – indeterminato), CCNL di riferimento, Contratto integrativo territoriale, eventuale Contratto integrativo aziendale, livello di inquadramento, profilo professionale;
- l'esistenza di particolari accordi sindacali che consentano la possibilità di usufruire di un minor costo della mano d'opera da utilizzare.

Si precisa che:

- le giustificazioni non possono risolversi in affermazioni generiche e non documentate ma devono fornire elementi oggettivi e verificabili;
- la presentazione di documentata dichiarazione atta a dimostrare il godimento di particolari situazioni derivanti da norme o leggi speciali, che portino alla riduzione del costo orario della mano d'opera, rientra nel concetto di "condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente";
- non saranno comunque prese in considerazione quantità di impiego della mano d'opera riferibili semplicemente a presunti livelli di produttività eccezionali della mano d'opera stessa (capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera a prescindere dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative).

4. Spese generali

L'operatore economico dovrà fornire la **scomposizione analitica** delle voci che concorrono alla determinazione delle spese generali. Al fine di agevolare il concorrente viene messo a disposizione il modello sotto riportato, che potrà essere utilizzato.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE GENERALI
- articolo 31 comma 4 Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023 -

	DESCRIZIONE DELLE SPESE GENERALI	unità di misura	quantità	importo unitario	totale
A	**SPESE CONTRATTO, ACCESSORIE E IMPOSTA REGISTRO**				
a1	spese di stipula contratto e bollo fattura				124,00
a2	imposta di bollo sul contratto ex art. 18 co.10 D.Lgs. 36/2023[5]				
a3	imposta di registro				200,00
B	**ONERI FINANZIARI GENERALI E PARTICOLARI**				
b1	garanzia a corredo offerta				
b2	versamento a favore ANAC				165,00
b3	garanzia definitiva				
b4	polizza C.A.R. - R.C.T.				

[5]Imposta di bollo calcolata sulla base della tabella A Allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023 (dalla quale vanno scorporati € 16,00 versati in gara).

C	SPESE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DI SEDE DELL'ESECUTORE				
D	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE DI CANTIERE E DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE				
E	SPESE PER L'IMPIANTO, MANUTENZIONE E RIPIEGAMENTO FINALE CANTIERE				
F	SPESE PER TRASPORTO DI QUALSIASI MATERIALE O MEZZO D'OPERA				
G	SPESE PER ATTREZZI E OPERE PROVVISIONALI E QUANTO ALTRO OCCORRE ALL'ESECUZ. LAVORI				
H	SPESE PER RILIEVI, TRACCIATI, VERIFICHE, ESPLORAZIONI ETC.				
I	SPESE PER LE VIE D'ACCESSO AL CANTIERE, ETC.				
L	SPESE PER LOCALI E ATTREZZATURA PER L'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI				
M	SPESE PER PASSAGGIO, OCCUPAZIONI TEMPORANEE, RISANAMENTO, ETC.				
N	SPESE PER LA CUSTODIA E CONSERVAZIONE OPERE FINO EMISSIONE CERTIFICATO COLL.				
O	SPESE DI ADEGUAMENTO CANTIERE IN OTTEMPERANZA D.lgs. 81/2008				
P	ONERI GENERALI E PARTICOLARI PREVISTI DAL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO				
Q	ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA al netto delle voci sopra indicate alle lett. E) ed O)				
TOTALE SPESE GENERALI					

Il Modello “Quadro riassuntivo delle spese generali” è scaricabile in formato editabile sul sistema Start tra i documenti messi a disposizione dei concorrenti nello spazio relativo alla presente procedura di gara nel quale dovranno essere evidenziati gli importi, suddivisi per tipologia, delle spese generali (secondo quanto previsto dall’art. 31 co. 4 dell’Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023) sostenute dall’operatore economico per l’affidamento ed esecuzione dell’appalto.

Si evidenzia che il totale delle spese generali dovrà coincidere con la somma delle spese generali evidenziate nelle schede di analisi dei prezzi delle singole voci moltiplicate per le corrispondenti quantità indicate nella Lista delle Categorie di lavorazioni.

Dovrà essere prodotta idonea **documentazione a comprova** delle spese indicate.

4.1 Oneri Aziendali della sicurezza

L'operatore economico dovrà predisporre la seguente documentazione a comprova degli oneri aziendali della sicurezza, indicati alla voce Q della tabella delle spese generali e dichiarati nell'offerta economica presentata:

a) Tabella Oneri Aziendali della sicurezza opportunamente compilata;
b) Relazione generale esplicativa;
c) Documentazione a comprova degli importi indicati nella Tabella Oneri Aziendali.

a) Tabella Oneri Aziendali della sicurezza

La Tabella riporta un elenco indicativo e non esaustivo di voci rappresentative:

- sia delle misure per la gestione del rischio aziendale imputate allo specifico appalto (quota parte degli oneri gestionali della sicurezza annui sostenuti), in attuazione del disposto di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 (spese sostenute dall'operatore economico in attuazione della normativa vigente in materia - a prescindere dai singoli e specifici contratti);
- sia delle misure di prevenzione per la gestione dei rischi connessi alle lavorazioni (oneri operativi) e alla loro contestualizzazione nello specifico appalto

il cui importo concorre alla determinazione dell'importo indicato alla voce "di cui oneri per la sicurezza afferenti l'impresa" dell'offerta economica presentata[6].

Le voci presenti nella Tabella possono quindi essere ulteriormente articolate in relazione alle specificità del singolo operatore economico.

Si precisa che la Tabella dovrà essere compilata esclusivamente per le voci di oneri effettivamente sostenute o da sostenere in relazione allo specifico appalto dal concorrente.

Nel dettaglio la Tabella è composta da 2 colonne:

- nella prima colonna è riportato un elenco indicativo di Macrovoci (articolate in più Voci) rappresentative delle misure per il rischio aziendale. Le Voci ritenute pertinenti dovranno essere contrassegnate con una "X". E' possibile inserire ulteriori voci se non presenti;

- nella seconda colonna si richiede di indicare l'importo, puntuale o presuntivo, relativo al singolo riquadro (Macrovoce) della prima colonna rappresentativo e rapportato allo specifico contratto d'appalto, nonché l'importo totale quale somma degli importi indicati per tutte le voci valorizzate.

Di seguito si riporta il modello della Tabella degli Oneri Aziendali.

[6] **N.B. L'importo totale risultante dalla Tabella Oneri Aziendali della sicurezza dovrà corrispondere all'importo indicato dal concorrente in offerta economica alla voce "di cui oneri per la sicurezza afferenti l'impresa".**

Tabella Oneri Aziendali della sicurezza		
colonna 1		colonna 2
Misure per la gestione del rischio aziendale *contrassegnare con una X in corrispondenza della/e voce/i descrittiva/e pertinente/i*		importo stimato per lo specifico appalto
1	**Per le attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi**	€
[ ]	*Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione*	
[ ]	*Addetto/i al SPP Rischi*	
[ ]	*Riunione periodica*	
[ ]	*altro*	
2	**Per la Formazione, Informazione e Addestramento**	€
[ ]	*Informazione*	
[ ]	*Formazione obbligatoria*	
[ ]	*Addestramento obbligatorio*	
[ ]	*altro*	
3	**Per la Sorveglianza sanitaria**	€
[ ]	*Medico competente (svolgimento dell'attività)*	
[ ]	*Sorveglianza sanitaria*	
[ ]	*Visite mediche*	
[ ]	*altro*	
4	**Per la Gestione delle Emergenze**	€
[ ]	*Primo soccorso (attrezzature di primo soccorso, B25cassette di medicazione ecc.) (art. 45 DLgs 81/2008)*	
[ ]	*Personale addetto/i al Primo soccorso (relativa formazione, aggiornamento ecc.) (art. 45, comma 2)*	
[ ]	*Prevenzione incendi (estintori ecc.) (art. 46 del DLgs 81/2008)*	
[ ]	*Personale addetto/i alla Prevenzione incendi (relativa formazione, aggiornamento ecc.) (art. 46, comma 3, lett. b)*	
[ ]	*altro***	
5	**Per la pianificazione: redazione documenti**	€
[ ]	*Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)*	
[ ]	*altro*	
6	**Per l'uso delle attrezzature di lavoro**	€
[ ]	*Attività per la manutenzione dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro aziendali*	
[ ]	*altro*	
7	**DPI/DPC**	€
[ ]	*DPI dati in uso ai Lavoratori non previsti in PSC*	
[ ]	*DPC non previsti in PSC*	
[ ]	*altro*	
8	**Spese amministrative varie**	€
[ ]	*Sistema di gestione di sicurezza aziendale PHSAS 18001*	
[ ]	*Adozione ed attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza asseverati da organismi paritetici*	
[ ]	*altro*	

Misure di prevenzione per la gestione dei rischi connesse alle lavorazioni e contestualizzate nello specifico appalto *contrassegnare con una X in corrispondenza della/e voce/i descrittiva/e pertinente/i* **N.B. per le voci sotto riportate indicare gli importi relativi alle voci che hanno carattere provvisionale e temporaneo e solo se e in quanto non computate nel PSC e riconducibili alle spese generali**		importo stimato per lo specifico appalto
1	**Spese di adeguamento cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008**	€
[ ]	*Informazione e Formazione / Addestramento integrativa ed ulteriore sui rischi specifici presenti in cantiere a tutto il personale lavorativo*	
[ ]	*DPI e DPC specifici per le lavorazioni previste in cantiere*	
[ ]	*POS, PSS, DUVRI (in assenza di PSC), Piano di rimozione amianto, PiMUS, Piano emergenze, relazioni per rumore, vibrazioni, rischio chimico, stress correlato*	
[ ]	*altro*	
2	**Impianto, manutenzione, illuminazione e ripiegamento finale dei cantieri, inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente**	€
[ ]	*Oneri relativi alla Gestione dei rifiuti di cantiere*	
[ ]	*Oneri relativi alla cartellonistica e alla segnaletica di cantiere*	
[ ]	*installazione di sistemi di trattenimento polveri e schegge (intavolati, reti, mantovane, ecc.)*	
[ ]	*installazione di accesso e delimitazione di cantiere salute e sicurezza dei lavoratori*	
[ ]	*installazione di impalcati/tettoie per la protezione di postazioni fisse di lavoro da caduta dall'alto di materiale*	
[ ]	*installazione supporti / contenitori sicuri per approvvigionamento materiali*	
[ ]	*sistemi per l'approvvigionamento dell'acqua*	
[ ]	*predisposizione di viabilità del cantiere*	
[ ]	*allacciamenti/utenze*	
[ ]	*altro*	
TOTALE ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA		**€**

La Tabella Oneri Aziendali della sicurezza è scaricabile in formato editabile sul sistema Start tra i documenti messi a disposizione dei concorrenti nello spazio relativo alla presente procedura di gara.

Obblighi contrattuali

Si evidenzia che in sede di esecuzione contrattuale l'operatore economico è obbligato a mettere in atto le misure di prevenzione per la gestione dei rischi connesse alle lavorazioni e contestualizzate nello specifico appalto indicate in Tabella.

Tali misure dovranno essere evidenziate nel Piano Operativo della Sicurezza (POS) che verrà predisposto dall'esecutore.

b) Relazione generale esplicativa

Nella Relazione dovrà essere argomentato opportunamente il contenuto di quanto indicato nella Tabella Oneri Aziendali della sicurezza.

Le giustificazioni non potranno consistere in affermazioni generiche ma dovranno essere tali da fornire elementi oggettivi e verificabili e dovranno essere opportunamente documentate.

c) Documentazione a comprova degli importi indicati nella Tabella Oneri Aziendali della

sicurezza, in particolare:

- relativamente alle misure per la gestione del rischio aziendale (oneri gestionali): copia delle fatture delle spese sostenute;
- relativamente alle misure di prevenzione dei rischi connessi alle lavorazioni e loro contestualizzazione nello specifico appalto (oneri operativi): copia delle fatture delle spese indicate ed imputate allo specifico appalto o, qualora le spese relative non siano state ancora sostenute, idonea documentazione quale, a titolo di esempio:
    - preventivi, aventi data precedente alla data di scadenza dell'offerta, acquisiti dai propri fornitori, aventi validità temporale compatibile con i tempi di esecuzione dell'opera;
    - contratti commerciali con i propri fornitori per i prodotti e le attrezzature indicati;
    - listini dei rivenditori in corso di validità;
    - documentazione attestante la disponibilità nei propri magazzini di scorte in quantità apprezzabili di prodotti e attrezzature descritte.

N.B. Qualora la documentazione prodotta si sostanzi in una dichiarazione di un soggetto terzo rispetto al concorrente (offerte, preventivi, ecc.) la stessa dovrà essere opportunamente sottoscritta dal soggetto che l'ha resa.